

# CAPITOLO 5

## Atto di opposizione alla richiesta di archiviazione

di STEFANIA MARTELLI

### 1. Inquadramento generale

L'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410 c.p.p.) rappresenta uno strumento a disposizione della persona offesa dal reato per formalizzare il proprio dissenso rispetto alla volontà del Pubblico Ministero di non esercitare l'azione penale; l'effetto principale è quello di devolvere al Giudice per le indagini preliminari il controllo sulla scelta di inazione del P.M., con l'auspicio di ottenere un supplemento investigativo o l'ordine rivolto a quest'ultimo perché formuli l'imputazione (secondo i tipici esiti della procedura di archiviazione disciplinati e previsti dall'art. 409 c.p.p.).

L'intervento del G.I.P. in simile snodo processuale – come noto previsto anche in assenza di una formale opposizione proveniente dalla persona offesa – ha la funzione precipua di tutelare e presidiare l'**obbligatorietà dell'azione penale** (art. 112 Cost.), la cui pregnanza – in assenza di controllo giurisdizionale – potrebbe essere vanificata da richieste di archiviazione arbitrarie e/o discrezionali provenienti dall'Ufficio di Procura.

### 2. Contenuto dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione

A livello contenutistico, l'atto *ex art. 410 c.p.p.* è governato da pochissime indicazioni codicistiche, di cui occorre nondimeno focalizzare l'esistenza in ragione della sanzione di inammissibilità espressamente irrogata dal codice di rito in relazione ad alcune di esse.

→ **ATTENZIONE:** l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione NON ha natura di impugnazione: ciò rende inapplicabile allo stesso la disciplina contenuta nelle disposizioni generali in tema di impugnazione (ivi incluse le cause di inammissibilità dell'atto di cui all'art. 591 c.p.p.).

#### 2.1 Organo competente

L'intestazione dell'atto deve contenere, per indicazione generale, la menzione dell'organo giudiziario a cui esso è indirizzato.

Ben pochi dubbi possono sorgere nell'individuare il giudice competente a decidere sull'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla persona offesa: si tratterà, infatti, sempre del **Giudice per le indagini preliminari**.

Si raccomanda di non inserire indicazioni geografiche di fantasia nell'atto qualora la traccia non contenga riferimenti precisi. Nel caso questi ultimi vi fossero, al contrario, è buona norma precisare anche la competenza territoriale.

Il **deposito** dell'atto, se fatto in termini, va effettuato presso la Procura della Repubblica, che lo trasmetterà, unitamente agli atti di indagine, al Giudice per le indagini preliminari (art. 126 disp. att. c.p.p.).

## 2.2 Indicazione del numero di procedimento e del *nomen iuris* dell'atto

All'intestazione, contenente l'Organo Giudiziario adito, è buona norma far seguire il *nomen iuris* dell'atto, così da chiarire immediatamente all'interlocutore quale atto si sta formulando.

È raccomandata, inoltre, l'indicazione del numero assegnato al procedimento penale nell'ambito del quale si formula l'atto di opposizione (nessuna cancelleria accetterebbe un atto in cui non è indicato il procedimento a cui lo stesso fa riferimento). L'unico numero a disposizione, nel frangente processuale dato, è quello del registro generale delle notizie di reato (R.G.N.R.), che ogni fascicolo conquista con l'iscrizione della *notitia criminis*.

## 2.3 Indicazione del soggetto istante: la legittimazione attiva

La legittimazione attiva a proporre l'atto in esame spetta alla **persona offesa dal reato**, vale a dire il titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice violata.

→ **ATTENZIONE**: non è legittimata attiva la persona danneggiata dal reato, ossia colei che vanta una pretesa risarcitoria di stampo civilistico connessa alla commissione del fatto delittuoso; stessa conclusione negativa va sposata per il mero **denunciante** che non sia anche persona offesa dal reato.

Sono legittimati attivi anche i **prossimi congiunti** della persona offesa nonché le persone legate a quest'ultima da relazione affettiva e stabilmente conviventi (il c.d. **convivente *more uxorio***), ma solo in caso di decesso della vittima in conseguenza del reato (art. 90, comma 3, c.p.p.); sono parimenti legittimati attivi **gli enti e le associazioni** rappresentativi di interessi lesi dal reato in virtù di riconoscimento legale anteriore alla commissione del fatto delittuoso (art. 91 c.p.p.).

→ **ATTENZIONE**: agli eredi o prossimi congiunti della persona offesa deceduta

NON in conseguenza del reato oggetto del procedimento penale non si trasmette la facoltà di opporsi alla richiesta di archiviazione, in quanto la qualità di persona offesa è strettamente personale e non è trasmissibile *iure hereditatis* (discorso opposto vale, invece, rispetto al diritto al risarcimento dei danni nel caso in cui la persona offesa fosse già costituita parte civile prima del decesso).

Sussiste, infine, la legittimazione del **difensore della persona offesa** a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, **senza bisogno di procura speciale**, in virtù del potere di esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti alla persona offesa attribuitogli dall'art. 101 c.p.p.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare, peraltro, che siccome l'opposizione all'archiviazione non rientra nel *genus* delle impugnazioni (essendo diretta non contro un provvedimento giurisdizionale, ma contro una richiesta di un organo non giurisdizionale, circostanza che la qualificherebbe come mero esercizio del contraddittorio), ne consegue che la persona offesa dal reato ha la facoltà di nomina del difensore (l'art. 101 c.p.p. utilizza il verbo "può") ma non l'obbligo, potendo esercitare anche personalmente i diritti e le facoltà ad essa spettanti.

Nella descrizione del soggetto istante, contenuta nell'apertura dell'atto, non è prescritta l'indicazione di generalità particolari. È buona abitudine inserire i dati "professionali" del legale e/o quelli della persona offesa (per esempio: data e luogo di nascita, residenza), nella consapevolezza che non vi sono indicazioni obbligatorie sanzionate con specifiche patologie processuali. Anche in questo caso si raccomanda di non inserire dati fantasiosi non presenti nella traccia.

## 2.4 I termini per proporre opposizione all'archiviazione

Il prodromo principale (nonché *dies a quo*) per il tempestivo e corretto deposito dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione è rappresentato dalla notifica alla persona offesa (nel senso e con i limiti sopra precisati) della richiesta stessa: essa viene effettuata, a cura del pubblico ministero, alla vittima del reato che abbia espressamente dichiarato di voler essere informata in tal senso (art. 408, comma 2, c.p.p.). Per i **delitti commessi con violenza alla persona** e per il **reato di cui all'art. 624-bis c.p.**, tuttavia, l'avviso viene inoltrato d'ufficio, a prescindere dalla formale richiesta del soggetto beneficiario.

Nel primo caso – che potremmo definire "ordinario" – il termine per presentare opposizione è di **20 giorni** decorrenti dall'avvenuto avviso, nel secondo è elevato a **30 giorni**.

→ **ATTENZIONE**: i **termini** di cui sopra non sono presidiati da alcuna sanzione in caso di inosservanza e sono ritenuti pacificamente **ORDINATORI** (chiaramente la loro violazione espone la persona offesa al rischio di intervenire a procedimento già definito dal provvedimento di archiviazione del G.I.P.).

La giurisprudenza di legittimità (Cass., SS. UU., n. 29477 del 2004) ha, nel tempo, chiarito che:

- la dichiarazione della persona offesa di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione, ai sensi dell'art. 408, comma 2, c.p.p., può essere anche successiva alla comunicazione della notizia di reato ma, per comportare l'obbligo, da parte del pubblico ministero, di far notificare l'avviso della richiesta di archiviazione, deve necessariamente precedere la formulazione di tale richiesta;
  - pur in assenza di richiesta di essere informata della scelta di inazione del P.M., la persona offesa, se venuta a conoscenza della stessa, ha diritto di formalizzare la propria opposizione;
  - l'opposizione della persona offesa deve ritenersi ammissibile purché presentata prima della pronuncia del G.I.P. sulla istanza di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero.

## 2.5 Il contenuto dell'atto di opposizione

L'atto di opposizione, poiché (come visto) non rappresenta un mezzo di impugnazione ma uno strumento di integrazione del contraddittorio, ha un corpo argomentativo libero, molto simile a quello di una memoria.

Essendo finalizzato a contestare le conclusioni (negative) raggiunte dal Pubblico Ministero in ordine all'esercizio dell'azione penale, esso dovrà essere motivato con l'obiettivo di convincere il Giudice a respingere la richiesta di archiviazione avanzata dalla Pubblica Accusa e tenere aperto il procedimento, mediante un approfondimento investigativo oppure ordinando al P.M. la formulazione coatta dell'imputazione.

Nel far ciò, l'opponente dovrà confrontarsi con due parametri essenziali: da un lato la propria querela, cercando di valorizzarne e/o evidenziarne i profili più pregnanti (e magari trascurati dal P.M.); dall'altro lato la richiesta di archiviazione, della quale occorre contestare le fondamenta, in fatto ed in diritto (a seconda dei casi). È evidente che simili dati, in sede di esame, dovranno essere estrapolati dalla traccia, non avendo il candidato a disposizione i singoli atti del fascicolo di indagine.

Si tenga a mente, su un piano generale, che le ragioni che giustificano una richiesta di archiviazione da parte del P.M. possono essere:

- **infondatezza della notizia di reato** (art. 408 c.p.p.), ossia l'inidoneità degli elementi acquisiti al fine di sostenere l'accusa in giudizio (art. 125 disp. att. c.p.p.);

- **mancanza di una condizione di procedibilità** (art. 411 c.p.p.);
- **estinzione del reato** (art. 411 c.p.p.);
- **il fatto non è previsto dalla legge come reato** (art. 411 c.p.p.);
- **particolare tenuità del fatto** *ex art. 131-bis c.p.* (art. 411 c.p.p.) [v. oltre par. C].

Entro tali direttrici di fondo, occorre nondimeno focalizzare i requisiti di ammissibilità tipici dell'atto in esame, che non può porsi quale mera proposta alternativa di lettura degli atti rispetto a quella offerta dal P.M., ma deve contenere un *quid pluris* che in qualche modo sia in grado di evidenziare delle carenze investigative generate dall'ufficio di Procura.

L'art. 410 c.p.p., infatti, impone che l'opposizione alla richiesta di archiviazione contenga, **A PENA DI INAMMISSIBILITÀ**:

- l'oggetto della investigazione suppletiva;
- gli elementi di prova di cui si ritiene carente il fascicolo del P.M., tesi a puntellare il tema investigativo "nuovo" proposto dalla persona offesa.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che eventuali ragioni di infondatezza dei temi di indagine indicati nell'atto di opposizione non possono mai determinare l'inammissibilità dell'atto, la quale deve essere legata unicamente alla mancanza nell'atto dei requisiti tassativi esplicitati nell'art. 410 c.p.p. (sopra riprodotti); nondimeno *"l'opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa dal reato deve contenere gli elementi di concretezza e di specificità previsti dall'art. 410, comma 1, c.p.p., che devono caratterizzarsi per la pertinenza rispetto alla notizia di reato e per la rilevanza, ovvero per la concreta incidenza sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari; in difetto la persona offesa non ha diritto alla instaurazione del contraddittorio ed il giudice legittimamente può dichiararne "de plano" l'inammissibilità"* (così già Cass., SS. UU., n. 2 del 1996).

## 2.6 Conclusioni o richieste

Le conclusioni costituiscono le domande finali formulate al Giudice per le indagini preliminari e rappresentano il precipitato delle argomentazioni svolte nel corpo dell'atto; devono essere paramtrate – come è ovvio – sulle possibili decisioni che il Giudice può adottare.

Esse, conseguentemente, dovranno sempre essere, *in primis*, volte al rigetto della richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero; potranno, poi, essere ulteriormente dettagliate mediante la richiesta di nuove indagini (art. 409, comma 4,

c.p.p.), logicamente e coerentemente rappresentate da quei temi di prova ed elementi investigativi nuovi adottati a pena di inammissibilità dell'atto; potranno, infine, andare nella direzione – certamente più forte – di una richiesta al G.I.P. di ordinare al P.M. la formulazione dell'imputazione (art. 409, comma 5, c.p.p.), qualora egli si faccia convinto (contrariamente al P.M.) che il fascicolo sia già maturo per essere portato a giudizio.

Le tre richieste conclusive appena indicate (rigetto della richiesta di archiviazione – richiesta di nuove indagini al P.M. – ordine al P.M. di formulare l'imputazione) vengono spesso incluse assieme negli atti di opposizione, in forma generalmente gradata e subordinata.

## 2.7 Luogo, data, firma dell'atto e nomina del difensore

L'atto va chiuso con l'apposizione di luogo, data e firma: anche in questo caso il consiglio è di non inserire dati inventati o tratti dalla realtà del candidato (per esempio, firmare col proprio nome e cognome). Potrebbero essere interpretati come segnali di riconoscimento dell'elaborato, determinandone l'invalidità.

In calce all'atto è opportuno inserire l'atto di nomina del difensore (a meno che la traccia deponga esplicitamente in senso contrario dando conto della presenza della nomina in atti, per esempio in calce alla querela). Come visto, il difensore ha autonoma legittimazione attiva alla proposizione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, senza necessitare di procura speciale da parte dell'interessato.

## 3. L'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione in caso di particolare tenuità del fatto

Introdotta dal D.Lgs. 28/2015, tale ipotesi consente al Giudice di escludere la punibilità del fatto – e, a monte, al P.M. di chiedere l'archiviazione – qualora il tasso di offensività del fatto-reato, pur tipico, possa dirsi particolarmente tenue (in base ad una serie di indici enucleati dall'art. 131-*bis* c.p.).

Le particolarità di tale ipotesi di archiviazione – fermo restando, per il resto, quanto sinora precisato – sono le seguenti (art. 411, comma 1-*bis*, c.p.p.):

- l'avviso della richiesta di archiviazione va dato non solo alla persona offesa ma anche all'indagato;
- la legittimazione attiva a proporre l'opposizione spetta, conseguentemente, anche al soggetto sottoposto ad indagine;